





# II REATO INFORMATICO

Gli aspetti culturali connessi con lo sviluppo dell'Informatica sono:

- > **La Dimensione Individuale** impatto dell'informatica sullo schema cognitivo dell'individuo e la induzione di alterazioni percettive che possono interferire sui livelli di consapevolezza.
- > **La Dimensione Sociale** ovvero la necessità di attrezzarsi con l'impianto normativo giusto e specifico per gestire i fenomeni legati alla tecnologia.
- > **La Dimensione Organizzativa** ovvero la necessità da parte delle istituzioni di gestire lo spazio web quale luogo di interessi di varia natura.

La carenza di normativa nella materia ha creato lo spazio favorevole per il proliferare di :

- 1) **Reati tradizionali e nuove tipologie di reati** attraverso la tecnologia (traffico illecito di persone e cose, terrorismo internazionale, reati informatici)
- 2) **Sviluppo di organizzazioni criminali** (pedopornografia online)
- 3) **Reati transnazionali** (che vanno oltre il traffico di stupefacenti, il contrabbando)



# Classificazione dei reati informatici



reati in cui il computer costituisce l'obiettivo (attacco alle istituzioni, diffusione dei virus)



reati in cui il computer ed internet sono lo strumento criminale ( pedofilia online, frodi commerciali, phishing )



reati in cui il sistema informatico costituisce un aspetto incidentale (diffamazione o cyberstalking , comunicazioni attraverso i social network)

# I PRO E I CONTRO DELL'USO DEL MEZZO INFORMATICO PER LA COMMISSIONE DEI REATI



- Il mezzo informatico agevola taluni reati comuni ( truffe, stalking, contatti tra associati )
- Tracciabilità delle azioni commesse con l'uso del mezzo informatico e possibilità di identificazione
- Mutamento delle fonti di prova, utilizzo delle prove tecnologiche
- Necessità di una preparazione tecnica degli investigatori e conoscenza della tecnologia da parte degli operatori del diritto.
- Polizia postale e delle telecomunicazioni



# Reati aventi come obiettivo il sistema informatico in quanto tale

- La fattispecie comprende le azioni delittuose che colpiscono i sistemi informatici e telematici, i programmi, i documenti, i dati e le comunicazioni
- Il sistema informatico è costituito da più elaboratori collegati tra loro per scambiare dati
- Il sistema telematico è costituito da più sistemi informatici collegati tra loro per lo scambio delle informazioni
- Appartengono a questa categoria di reati: - l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – diffusione abusiva di codici di accesso – installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni o conversazioni – falsificazione, alterazione o soppressione di conversazioni – danneggiamento di informazioni e programmi anche utilizzato dallo stato o altro ente pubblico – danneggiamento di sistemi informatici o telematici



# Reati che si consumano essenzialmente con l'uso di mezzi informatici

- ❖ **PHISCING** è un'attività illecita che sfrutta una tecnica di ingegneria sociale ed è utilizzata per l'accesso ad informazioni personali o riservate con finalità di furto di identità mediante l'utilizzo delle comunicazioni elettroniche, messaggi di posta elettronica fasulli o contatti telefonici
- ❖ **FRODI INFORMATICHE** e truffa
- ❖ **USO FRAUDOLENTO** delle carte di credito e strumenti di pagamento

# Reati per i quali lo strumento informatico è del tutto incidentale



Ingiurie- minacce – diffamazione – stalking – sono azioni delittuose che si consumano attraverso e-mail, internet social network e telefono



Con la convenzione di Lanzarote del 2007 ratificata in Italia con la L.172/2012 sono state introdotte nuove figure di reato: prostituzione minorile – pornografia minorile – detenzione di materiale pedopornografico – iniziative volte allo sfruttamento della prostituzione minorile - adescamento a mezzo internet



# STALKING E CYBERSTALKING

**Chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (art.612 bis c.p.)**



# COMPORAMENTI DEL CYBERSTALKER



Minacce o molestie con programmi di messaggia, e-mail, in chat rooms online, utilizzo di programmi per gestire il computer della vittima



Inviare e-mail con materiale pornografico, sovrapporre l'immagine della vittima su un'immagine pornografica o immettere in rete immagini di carattere sessuale della vittima stessa



Furto di identità della vittima sui social network utilizzo della posta elettronica della vittima, invio di falsi profili della vittima, Sms telefonici

# **STALKING E CYBERSTALKING: fondatezza iniziale della notizia criminis**



La denuncia deve contenere ogni possibile dettaglio ed elemento concreto di riscontro ed il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria verificano l'attendibilità della denuncia e la credibilità della persona

# **STALKING E CYBERSTALKING: acquisizione della prova del danno che ha procurato il reato**



Grave stato d'ansia o di paura  
Alterazione delle abitudini di vita  
Timore per l'incolumità propria o di un congiunto

# STALKING

- a mezzo telefono, sms, etc.
- a mezzo internet (e-mail, social network, siti web)

la denuncia deve essere molto dettagliata con indicazione il più possibile precisa degli orari delle telefonate e/o sms o dei messaggi, dei fatti e delle circostanze



# Le principali novità introdotte nell'ordinamento italiano a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote

- il nuovo reato di **“adescamento di minorenni” (grooming)** , che consiste in qualsiasi atto volto a carpire la fiducia di un minore di anni sedici attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione per commettere i reati connessi all'abuso ed allo sfruttamento sessuale dei minori
- le nuove condotte introdotte a **integrazione del reato di “prostituzione minorile”** tra cui quelle di “reclutamento alla prostituzione di un minore, gestione, controllo e organizzazione della prostituzione di un minore” anche al fine di contrastare lo sviluppo di nuovi fenomeni come il turismo sessuale con minori

- il **raddoppio dei termini di prescrizione** per i reati di abuso sessuale e sfruttamento sessuale dei minori
- il reato di **“istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia”**, configurabile nella condotta di chi con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti di quelli previsti nel codice penale
- l’ampliamento della gamma di reati a danno dei minori rispetto ai quali non si potrà più dichiarare di non essere a conoscenza della minore età della persona offesa, grazie al principio dell’inescusabilità dell’ignoranza dell’età della persona offesa, il cui limite è stato innalzato ai 18 anni
- la modifica della fattispecie di **“corruzione di minorenni”**(art. 609 quinquies c.p.): il ddl prevede un inasprimento delle pene per chi compie atti sessuali in presenza di un minore di anni quattordici “al fine di farlo assistere” o farne prendere parte o mostra materiale pornografico a un minore di quattordici anni al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali

- l'opportunità per i minori vittime di essere assistiti in ogni fase del procedimento giudiziario dal **supporto emotivo e psicologico di operatori**, di comprovata esperienza, legittimati a operare per la cura ed il sostegno alle vittime
- il **“trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori”**, con l'obiettivo di garantirne il recupero e ridurre i casi di rischio di recidiva.
- per **pornografia minorile** si intende ogni rappresentazione, attuata con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

